



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giudice del Lavoro, dott.ssa Concetta Ruggeri, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 maggio 2017 ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al N.R.G. 384-1/2017

TRA

[REDACTED] nata a [REDACTED] [REDACTED] 1976 C.F. [REDACTED] elettivamente presso lo studio degli avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano che la rappresentano e difendono per procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

**MINISTERO dell' ISTRUZIONE, dell' UNIVERSITA' e della RICERCA –
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ambito territoriale per la provincia di
Catania**

CONVENUTO CONTUMACE

OSSERVA

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare *ex art.* 700 c.p.c., depositato in data 31.03.2017 Daniela Aliquò ha riferito di essere stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.09.2015 con assegnazione della sede definitiva di servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Secusio" di Caltagirone.

Ha riferito altresì di aver prestato servizio dall'anno scolastico 2000/01 all'anno scolastico 2013/14 presso istituti paritari, maturando punteggio che tra l'altro le era stato riconosciuto ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento e dell'immissione in ruolo.



Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la ricorrente, richiamando la legislazione in materia, ha dedotto il proprio diritto alla piena valutazione del servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti paritari, contrariamente a quanto previsto invece nei ccni concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/17 che non consente la valutazione ai fini della mobilità del servizio prestato presso le scuole paritarie.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, ha dedotto che la mancata valutazione del servizio prestato presso gli istituti paritari potrebbe pregiudicare le possibilità di riavvicinamento alla propria residenza ed alla propria famiglia.

Ha chiesto pertanto in via d'urgenza assicurarsi il proprio diritto alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in Istituti scolastici paritari nella stessa misura di quello prestato nella scuola statale con condanna dell'amministrazione all'attribuzione di 33 punti nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché in quelle in corso per l'anno scolastico 2017/18 ed assegnazione della sede di servizio spettante in base allo stesso.

L'amministrazione convenuta, benché regolarmente citata, non si è costituita né va pertanto dichiarata la contumacia.

All'udienza del 23 maggio 2017 la causa è stata posta in riserva in ordine alla domanda cautelare.

Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea, occorre richiamare brevemente il quadro normativo in materia.

Al riguardo, l'art. 1, comma 1, legge 62/2000 contenente tra l'altro norme per la parità scolastica prevede in via generale che *"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"* precisando al successivo comma 3 che le tali scuole svolgono *"servizio pubblico"*; il successivo art.2, comma 2, d.l. 255/2011 convertito in legge 333/2001 relativo all'attribuzione dei punteggi nell'ambito delle graduatorie permanenti dispone altresì *"I servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.



Nonostante tale previsione normativa, nella “note comuni” allegate al ccni concernente la mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/17, come già accennato, è previsto che il servizio prestato presso le scuole paritarie non venga valutato ai fini della mobilità.

Si tratta pertanto di una disposizione in contrasto con quanto previsto dal già richiamato articolo, 2, comma 2, d.l. 255/2001 in materia equiparazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie con quelli prestati nelle scuole statali: deve ritenersi che tale norma dettata specificamente in materia di valutazione dei punteggi nell’ambito delle graduatorie per l’assunzione del personale docente debba trovare *a fortiori* applicazione analogica nell’ambito della mobilità del personale docente dopo l’assunzione.

Tale assunto non può essere smentito dalle previsioni degli articoli 360 e 485 del d. lgs. 297/1994 che fanno riferimento ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera alle sole scuole *pareggiate* o *parificate*, da ritenersi piuttosto il precedente normativo applicabile alle attuali scuole paritarie, anche in ragione della più rigorosa disciplina alle quali queste sono soggette, nonché in considerazione di quanto previsto dall’art.1 *bis*, d.l. 250/2005 convertito nella legge 27/2006 secondo cui “*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*”.

Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, il decidente condivide la giurisprudenza di merito richiamata da parte ricorrente, tenendo conto anche dell’orientamento già espresso da altro giudice del tribunale adito in numerosi casi analoghi, a partire dall’ordinanza cautelare dell’11.07.2016.

Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, emerge l’apparente fondatezza del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio prestato presso gli istituti paritari nella stessa misura di quello prestato nelle scuole statali.

In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio presso istituti paritari per undici anni dall’anno scolastico 2000/01 all’anno scolastico 2013/14 con diritto a punti 33 nell’ambito delle operazioni di mobilità tanto per l’anno scolastico 2016/17 quanto per l’anno scolastico 2017/18.



Si tratta di deduzioni prive anche dell'indicazione delle scuole presso cui la ricorrente ha prestato servizio tuttavia [redacted] ha fornito prova di quanto asserito, pur genericamente, nell'atto introduttivo: dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha prestato servizio nella disciplina di insegnamento A021 presso il liceo artistico paritario [redacted] con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, via Sant'Andrea, n. 174 dapprima negli anni scolastici dal 2000/01 al 2007/08 e successivamente negli scolastici dal 2011/12 al 2014/15, per periodi superiori a 180 giorni annui, dunque valutabili come anni interi.

Deve ritenersi altresì sussistente il dedotto *periculum in mora* in relazione alle operazioni di mobilità attualmente in atto e alla situazione personale della ricorrente, residente in provincia diversa da quella di assegnazione della sede di titolarità.

Sulla base delle considerazioni che precedono, previa disapplicazione delle difformi disposizioni del ccni, occorre ordinare all'amministrazione convenuta la valutazione nelle graduatorie per la mobilità a.s. 2016/17 del servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituti scolastici paritari per undici anni nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 i 33 punti corrispondenti, richiesti nell'atto introduttivo e la sede di servizio spettante in base al conseguente maggior punteggio di mobilità, secondo l'ordine delle preferenze territoriali espresso nella relativa domanda di mobilità.

Con riguardo alle operazioni di mobilità in corso per l'anno scolastico 2017/18, parte ricorrente non ha documentato la presentazione della relativa domanda ed ha ommesso di depositare la versione definitiva del relativo ccni che prevede, come il precedente, che non vengano valutati i servizi presso le scuole paritarie ma, diversamente dal precedente, stabilisce un diverso e maggiore punteggio per la valutazione del servizio pre – ruolo.

Nessuna pronuncia può essere resa pertanto con riguardo alla mobilità per l'anno scolastico 2017/18.

Si rimette alla decisione di merito la statuizione in ordine alle spese giudiziali relative alla presente fase cautelare.

P. Q. M.

- dichiara la contumacia dell'amministrazione convenuta;



- ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione della disposizione delle "note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente che dispone non venga valutato il servizio prestato nelle scuole paritarie, di valutare nelle graduatorie per la mobilità a.s. 2016/17 il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituti scolastici paritari per undici anni scolastici nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 i 33 punti corrispondenti e la sede di servizio spettante in base al conseguente maggior punteggio di mobilità secondo l'ordine delle preferenze territoriali espresso nella relativa domanda di mobilità;

- spese al merito.

Manda alla cancelleria di darne avviso alle parti costituite.

Caltagirone, 10 luglio 2017

il giudice
Dott.ssa Concetta Ruggeri





TRIBUNALE DI RAGUSA
ORDINANZA
(artt.669 bis e segg., 700 c.p.c.)

nella causa iscritta al n. 1305/17 RGL, promossa da:

[REDACTED], assistito dall'avv. A. Fasano

PARTE RICORRENTE

contro:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO
SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
LA SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI RAGUSA**

PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta, verificata l'integrità del contraddittorio attraverso la regolarità delle notifiche, osserva:

- la domanda cautelare oggetto del presente giudizio riguarda l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in istituti paritari fino all'anno scolastico 2012/13, come da certificati in atti, ai fini della valutazione per la mobilità 2017/18 e per quelle a seguire, secondo le disposizioni vigenti, previa disapplicazione delle contrarie previsioni di cui al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2017/18;
- lamenta la ricorrente di aver ottenuto, per la mobilità 2016/17, un punteggio inferiore al dovuto, non essendole stati riconosciuti 33 punti derivanti dal servizio prestato quale docente presso vari istituti paritari tutti indicati in ricorso, che le avrebbero consentito il trasferimento in provincia di Ragusa (piuttosto che la titolarità su una scuola di Milano);
- di avere comunque ottenuto, per l'a.s. 2016/17, l'assegnazione provvisoria in provincia di Ragusa, ciò che fonda peraltro la competenza di questo Tribunale;
- argomenta diffusamente sul principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie anche ai fini della mobilità territoriale (il servizio presso le scuole paritarie è già riconosciuto nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato); richiama al riguardo la norma di cui all'art. 2 comma 2 d.l. 255/2001, convertito in l. 333/2001, secondo la quale *i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui*

alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali;

- la domanda cautelare è fondata, condividendosi l'orientamento già formatosi nella giurisprudenza di merito (vds. Trib. Parma 95/17; Trib. Mantova 16.11.16; Trib. Lanciano 4.11.16) e di seguito esposto;
- l'art. 485 del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297, che disciplina la c.d. ricostruzione di carriera (ovvero l'attribuzione di una determinata anzianità al momento del passaggio di ruolo del docente in considerazione dei servizi pre-ruolo prestati), al comma 2 espressamente riconosce "agli stessi fini e nella identica misura" del servizio prestato dal personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica presso le scuole statali e parificate, "il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate";
- le scuole parificate sono definite all'art. 344 del medesimo D.Lgs. 297/1994 come "quelle gestite da enti o associazioni aventi personalità giuridica e che siano riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione";
- con la L. 10/3/2000 n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) il legislatore ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, definendo al comma 2 dell'articolo unico "scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5 e 6"; la norma precisa che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti necessari;
- è stata così introdotta una generale distinzione nell'ambito dell'unico sistema nazionale di istruzione tra la tipologia delle scuole statali e quella delle scuole paritarie (sia private che appartenenti ad enti locali) a cui sono state ricondotte, con il D.L. 5/12/2005 n. 250 (convertito in L. 3/2/2006 n. 27) le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 297/1994, tra cui rientrano le scuole parificate di cui all'art. 344, il servizio prestato presso le quali si è visto essere rilevante ai fini della ricostruzione di carriera per espressa previsione dell'art. 485;
- le scuole parificate pertanto debbono essere ricondotte alla tipologia di scuola paritaria riconosciuta o di scuola non paritaria, a seconda che ne abbiano o meno richiesto ed ottenuto il riconoscimento;
- già con l'art. 2 D.L. 3/7/2001 n. 255 (convertito in L. n. 333/2001), ai fini dei titoli valutabili per l'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente era stata espressamente riconosciuta la valutabilità "nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali" dei servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2000;
- sebbene tale disposizione sia dettata allo specifico fine dell'aggiornamento dei punteggi nella graduatoria permanente, non vi è ragione di ritenere che il servizio prestato presso le scuole paritarie possa consentire un avanzamento nella graduatoria (destinata a fornire

personale da immettere in ruolo) e che per contro possa diventare irrilevante al momento della valutazione complessiva dei servizi per l'individuazione dell'anzianità di carriera raggiunta dal docente immesso in ruolo;

- vi sono pertanto significativi elementi per ritenere fondata la censura svolta dalla ricorrente nei confronti del C.C.N.I. (o meglio, della sua nota comune in calce alle tabelle di valutazione dei titoli), e ravvisare la sussistenza del *fumus boni iuris* nella pretesa della ricorrente al riconoscimento dei punti derivanti dal servizio prestato nelle scuole paritarie;
- quanto alla necessaria sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo, legittimante la concessione della cautela richiesta, è sufficiente osservare che la mobilità per l'anno 2017/18 è imminente, e nel tempo necessariamente occorrente per il giudizio di merito il suo diritto (di lavorare in una sede vicina a quella di residenza della propria famiglia) verrebbe vanificato;
- si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare; le spese di lite vanno compensate, eccezionali motivi risiedendo nella novità della questione e nell'adeguamento dell'Amministrazione alle norme contrattuali vigenti;

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.,

disapplicata ogni contraria disposizione del CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2017/18, ordina all'Amministrazione scolastica di valutare il servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente in istituti paritari fino all'anno scolastico 2012/13, come da certificati in atti, ai fini della mobilità 2017/18 e per quelle a seguire, secondo le disposizioni vigenti e nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale. Compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Ragusa, 8 luglio 2017

PROVINCIA DI RAGUSA
S... ..

